

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE EVALUATE**

## **ESPERTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

### **I. TITOLO - L'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione di professionisti non organizzati in ordini e collegi professionali attivi nella valutazione degli apprendimenti e delle competenze, denominata EVALUATE - Esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, di seguito denominata "Associazione", disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto.

#### **ART. 2 SEDE - DURATA**

- L'Associazione ha sede in Firenze, via Panciatichi 10-14, c/o Impact Hub Firenze. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà variare la sede sociale, purché nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto, così come istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero
- L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2053 e sarà rinnovata tacitamente.

#### **ART. 3 CODICI INTERNI E CONVENZIONI**

L'Associazione elabora e adotta il proprio Codice Deontologico e il Regolamento Interno e, ove previsto per legge, stipula accordi con Enti Assicurativi Nazionale e/o Internazionali per assicurazione sulla responsabilità civile e per danni arrecati nell'esercizio della professione, ad esclusivo vantaggio degli iscritti.

#### **ART. 4 OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione, senza fini di lucro con carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, ha ad oggetto la **Valutazione degli apprendimenti conseguiti in ambito formale, non formale ed informale e la certificazione delle Competenze** (nel seguito Oggetto).

Con riferimento all'Oggetto l'Associazione intende promuovere e sostenere il ruolo e la professionalità dei professionisti, non organizzati in ordini e collegi professionali, che operando

nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del lavoro o in qualsiasi altro ambito utile all'apprendimento, sono chiamati ad effettuare attività di valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze o attività a queste assimilabili o collegate.

Fine dell'Associazione è valorizzare la professionalità e le competenze degli Associati, promuoverne la formazione permanente, garantire da parte loro il rispetto delle regole deontologiche, agevolare la scelta e la tutela degli utenti circa le loro prestazioni nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Il presente statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli Associati, l'osservanza dei principi deontologici e si dota di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle sue finalità.

## **ART. 5 ATTIVITA' CONSEGUENTI ALL'OGGETTO ASSOCIATIVO**

### **Art 5.1 Definizione di qualificazioni di attività professionali e/o professioni coerenti con l'Oggetto associativo e rilascio delle relative attestazioni**

L'Associazione opera, in coerenza con la Legge 4 del 14 gennaio 2013 e sue successive modifiche "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", alla definizione di qualificazioni di attività professionali e/ o professioni non regolamentate coerenti con l'Oggetto associativo e disciplina nel Regolamento Interno i criteri di rilascio ai propri Associati e le modalità di utilizzo dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dagli Associati. L'Associazione promuoverà le azioni necessarie previste dalla predetta Legge (art. 4 e 5) per poter autorizzare i propri iscritti, che ne avranno i requisiti, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.

### **Art 5.2 Definizione di standard professionali e sistemi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze**

L'Associazione può realizzare Standard Professionali e Sistemi di Valutazione degli Apprendimenti e Certificazione delle Competenze anche non riferibili alle prestazioni professionali di cui all'Oggetto associativo attraverso:

- proprie iniziative;
- incarichi acquisiti da operatori economici e/ o associazioni datoriali e/ o sindacali o in collaborazione con questi;
- incarichi acquisiti da Enti Pubblici regolatori;
- collaborazioni attivate con Organismi di Normazione (es. UNI, ISO) nazionali ed internazionali o dando loro incarico.

A tal fine può l'Associazione promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri da adottare nella definizione dei sistemi di qualificazione e competenza professionali anche riunendosi in forme aggregative con associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei destinatari e/ o con associazioni di natura privatistica ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali di verifica e di certificazione definiti.

L'Associazione potrà incaricare organismi di certificazione della conformità accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, al rilascio dei relativi certificati di conformità agli standard definiti e/ o alla eventuale norma tecnica di riferimento.

### **Art 5.3 Autoregolamentazione volontaria**

L'Associazione promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano lavori e professioni, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una di esse, pertanto l'Associazione potrà incaricare organismi di certificazione della conformità di cui sopra al rilascio del certificato di conformità agli standard definiti e/ o alla norma tecnica UNI di riferimento su richiesta anche del singolo lavoratore o professionista anche non iscritto ad alcuna associazione.

## **ART. 6 ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO ASSOCIATIVO**

Strumentalmente all'Oggetto, l'Associazione:

- diffonde la "cultura dell'eccellenza" nelle attività di cui all'Oggetto attraverso mezzi ed iniziative idonee (media, convegni e seminari, iniziative pubbliche, progetti di ricerca nazionali e transnazionali) in riferimento alle prestazioni professionali e ai valori umani a questo collegati;
- promuove, effettua, diffonde e valorizza attività di consulenza e progetti di ricerca e sviluppo riferibili all'Oggetto, proprie ed esterne, a vantaggio degli Associati e del contesto esterno, volti a sviluppare conoscenze, strumenti e metodi in merito all'Oggetto e a dare risposte ai bisogni dei professionisti coinvolti e alla società;
- promuove e stabilisce rapporti, anche su base economica, con le istituzioni dello Stato ed internazionali, i Ministeri, le Università, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con tutte le organizzazioni private, sociali e culturali anche internazionali per rappresentanza e per prestazione professionale;
- promuove la formazione e l'aggiornamento continuo, mediante l'organizzazione di stage, corsi di aggiornamento e di specializzazione, seminari, congressi ed eventi verso coloro che, soci o non soci, nell'ambito della propria prestazione professionale sono incaricati di effettuare

valutazioni degli apprendimenti e certificazione delle competenze nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale, allo scopo di sostenerne il livello di professionalità e competenza;

- favorisce la collaborazione tra gli Associati, attraverso lo scambio di esperienze e informazioni, per la promozione di interessi comuni a livello nazionale e internazionale;
- elabora proposte di norme nazionali per la formazione professionale, l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro, per le attività riferibili all'Oggetto, per l'esercizio dell'attività degli Associati e per il loro sviluppo;
- riceve patrocini, contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, al fine di finanziare le proprie attività istituzionali;
- compie operazioni commerciali occasionali e svolge attività anche nei confronti di non associati, al fine di garantire la crescita culturale e professionale della Valutazione degli apprendimenti e della Certificazione delle Competenze. L'Associazione potrà accedere all'utilizzo e alla gestione di fondi pubblici e privati sia nazionali che internazionali, destinati alle attività oggetto del presente Statuto;
- encomia e, nei limiti della disponibilità del patrimonio dell'Associazione, premia chi si è distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- rilascia tessere, distintivi, attestati, trofei e similari;
- cura la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico e renderlo disponibile gratuitamente all'interno e all'esterno dell'Associazione;
- non adotterà e utilizzerà denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi;
- prevede che il Presidente ed il Tesoriere abbiano diritto ad uno specifico compenso definito annualmente dal Consiglio Direttivo nella fase di redazione del bilancio preventivo;
- determina che le attività istituzionali esercitate dagli Associati in favore dei soci non sono remunerate, fatti salvi eventuali rimborsi spese stabiliti dal Consiglio direttivo.

## **ART. 7 SISTEMA DI ATTESTAZIONE**

### **Art 7.1 Ulteriori attestazioni**

Al fine di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali l'Associazione può rilasciare ai propri Associati, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le seguenti attestazioni:

- a. attestazione di regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
- b. attestazione dei requisiti necessari alla appartenenza all'Associazione stessa;
- c. attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- d. attestazione delle attività di aggiornamento svolte e da svolgere;
- e. attestazione dell'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f. attestazione dell'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità a uno standard proprio o a norma tecnica UNI.

Tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art 7.2 Validità delle attestazioni**

L'attestazione, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il professionista iscritto all'Associazione e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

## **II. TITOLO - L'ASSOCIATO**

### **ART. 8 ASSOCIATI**

Hanno titolo per partecipare all'Associazione in qualità di Associati secondo quanto stabilito dal Regolamento:

- a. tutti i soggetti che operando nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del lavoro o in qualsiasi altro ambito utile all'apprendimento, sono chiamati ad effettuare attività di valutazione di apprendimenti, certificazione di competenze o attività a queste assimilabili o collegate;
- b. tutti i soggetti che, per meriti speciali, sono invitati a far parte dell'Associazione rivestendo la qualifica di Membri d'Onore.

Agli Associati non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, a meno che non ne abbiano i requisiti.

Nei casi in cui l'Associazione autorizza i propri Associati ad utilizzare lo stato di Associato quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, l'Associato è tenuto ad osservare anche le prescrizioni associate **di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.**

#### **ART. 9 QUOTA ASSOCIATIVA E PARTECIPAZIONE**

Ciascun Associato è titolare di una quota associativa. La quota di partecipazione all'Associazione non è trasferibile a terzi e non è rivalutabile. Non è prevista la temporaneità di iscrizione all'Associazione.

Ogni Associato deve rinnovare l'iscrizione con il versamento della quota associativa entro la scadenza approvata ogni anno dal Consiglio Direttivo con il relativo importo. I Membri d'Onore sono esonerati dal versamento della quota associativa.

#### **ART. 10 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE**

L'aspirante Associato deve inoltrare domanda per iscritto alla Segreteria Nazionale, documentando il possesso dei requisiti di idoneità per assumere la qualifica di Associato.

Fatte le necessarie azioni e controlli, l'accettazione della domanda verrà comunicata per iscritto da parte della Segreteria Nazionale, così come l'eventuale rifiuto unitamente alla motivazione. Entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del rifiuto l'aspirante Associato può presentare istanza di chiarimenti o integrazioni.

#### **ART. 11 OSSERVANZA**

Ogni Associato si impegna a osservare le norme del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Interno, nonché di tutte le deliberazioni che verranno adottate dall'Associazione attraverso i propri organi

#### **ART. 12 SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

La qualità di Associato viene meno per: recesso, morosità, perdita dei requisiti, cessazione dell'attività, esclusione per gravi motivi.

#### **ART. 13 RECESSO**

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto alla Segreteria Nazionale le proprie dimissioni, senza obbligo di motivazione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali

dimissioni avranno decorrenza immediata con decadenza dalla qualifica di Associato a tutti gli effetti.

#### **ART. 14 MOROSITA'**

L'Associato che entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo ogni anno non provvede al versamento della quota associativa annuale è automaticamente considerato moroso, perde la qualifica di Associato e tutti i diritti previsti dall'iscrizione all'Associazione con effetto retroattivo all'ultima data di valida associazione.

#### **ART. 15 PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE ATTIVITA'**

Decadono dal diritto di essere Associati i soggetti che hanno perso i requisiti richiesti dandone comunicazione immediata alla Segreteria Nazionale. La decadenza dalla partecipazione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tempestivamente per iscritto all'Associato.

Dalla data della comunicazione l'Associato non fa più parte a tutti gli effetti dell'Associazione.

#### **ART. 16 ESCLUSIONE**

L'Associato che manifesta un comportamento contrario alle norme e agli interessi dell'Associazione, viola i principi di solidarietà previsti nell'oggetto associativo o agisce in modo incompatibile e in contrasto con la realizzazione degli scopi stessi, è deferito, senza indugio, con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi per iscritto all'interessato e al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, agisce secondo quanto previsto dal Codice Etico, in particolare nella sezione "Regolamentazione delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari".

L'esclusione di un Associato è comunicata al Consiglio Direttivo.

L'Associato escluso non potrà in futuro ripresentare domanda di ammissione se non per fondati motivi valutati insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

### **III. TITOLO - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 17 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei proventi versati dagli Associati a titolo di quota associativa annuale; dai versamenti straordinari effettuati dagli Associati; dalle somme, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità effettuate dai privati, da altre associazioni o da enti pubblici e privati; dai contributi finanziari a qualunque titolo devoluti a favore dell'Associazione, da

eventuali proventi commerciali. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

#### **Art. 17.1 DEVOLUZIONE PER SCIoglimento**

Non avendo l'Associazione fine di lucro, il patrimonio, in caso di scioglimento, verrà devoluto in conformità al contenuto del VI TITOLO del presente Statuto.

#### **ART. 18 RENDICONTO**

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio sociale e sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario.

Il Consiglio Direttivo redige, almeno trenta (30) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea annuale, il rendiconto annuale di esercizio che dovrà essere sottoposto all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione, accompagnato dalla relazione del Consiglio stesso e da quella del Revisore dei Conti, nonché del preventivo gestionale per l'esercizio successivo.

Ciascun Associato potrà prendere visione del rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede della Segreteria Nazionale. Potrà chiederne l'invio in copia previo il pagamento delle spese di spedizione.

### **IV. TITOLO - ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 19 ORGANI**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Collegio dei Garanti, il Revisore dei Conti, il Comitato Scientifico, la Commissione Soci e gli Organi periferici.

Ciascun organo è disciplinato, oltre che dallo Statuto anche dal Regolamento Interno dell'Associazione.

#### **ART. 20 ASSEMBLEE**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria:

- nomina, su candidature personali, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, il Revisore dei Conti;

- approva il bilancio annuale e il preventivo gestionale dell'anno successivo;
- delibera circa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'anticipato scioglimento dell'Associazione.

E' prevista la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

### **Art. 20.1 Convocazioni**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno da parte del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi via email dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene inoltre pubblicata sul sito web ufficiale dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 degli Associati, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi via e-mail dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione dell'assemblea straordinaria viene inoltre pubblicata sul sito web ufficiale dell'Associazione.

Se la convocazione è richiesta dagli Associati, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea entro due mesi dalla richiesta. Se non dovesse provvedere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà essere convocata da uno qualunque degli Associati che ne ha fatto richiesta.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima e in seconda convocazione. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la maggioranza dei soci aventi diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

### **Art. 20.2 Presidenza delle assemblee**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dagli Associati intervenuti. Nel caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea nomina un Presidente scegliendolo tra gli Associati presenti. Il Presidente chiama a fungere da segretario una persona di propria fiducia da scegliere

tra i partecipanti all'assemblea. I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

### **Art. 20.3 Diritto di voto**

Hanno diritto di voto nell'assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio potrà ricevere un numero massimo di due deleghe. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

## **ART. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) consiglieri, tutti con diritto di voto, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo determinano l'ingresso nel Consiglio del primo dei non eletti.

Il Consigliere che risulterà assente per tre (3) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo decade automaticamente dalla Sua carica e ne determina l'ingresso del primo dei non eletti disponibile.

Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli Associati. In caso di modifiche statutarie che aumentino il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, verrà convocata apposita assemblea per provvedere a eleggere i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo precedentemente eletto.

Le modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo sono specificate dal Regolamento interno.

### **Art. 21.1 Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti delle delibere assembleari e degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario Nazionale che restano in carica quattro anni. Qualora non fosse presente al proprio interno una figura con le competenze professionali atte a poter ricoprire il ruolo di Tesoriere, il Consiglio direttivo può deliberare la nomina ad una figura esterna in possesso dei requisiti richiesti;
- nomina i componenti la Commissione Soci;
- nomina i componenti il Comitato Scientifico;
- dà esecuzione alle delibere assembleari;

- predisporre il rendiconto annuale e il preventivo gestionale, accompagnati da una relazione;
- su proposta del Presidente delibera sulle quote associative annuali e la loro scadenza;
- provvede alla redazione ed aggiornamento del Regolamento Interno;
- nomina i Membri d'Onore;
- delibera su tutta l'attività ordinaria e straordinaria i problemi dell'Associazione.

#### **Art. 21.2 Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo**

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei membri presenti, e non sono ammesse deleghe.

#### **ART. 22 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione in Italia e all'estero.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, al quale spettano gli stessi poteri del Presidente.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche in seno all'Associazione.

I rappresentanti legali assumono piena responsabilità di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 13/2013.

Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

#### **ART. 23 SEGRETARIO NAZIONALE**

Al Segretario Nazionale spettano poteri di segreteria. Ha il compito di dare esecuzione ai programmi approvati dal Consiglio Direttivo così come previsto nel Regolamento Interno.

## **ART. 24 TESORIERE**

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora non faccia già parte del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente dell'Associazione partecipa alle sedute del Consiglio ogni qualvolta l'ordine del giorno ne richieda la presenza.

## **ART. 25 REVISORE DEI CONTI**

Dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti ha poteri di controllo e di verifica su tutti gli atti contabili del Consiglio Direttivo. A esso debbono essere sottoposti, da parte del Tesoriere, tutti gli atti contabili e ogni altro documento relativo. Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni dell'assemblea e, prima dell'assemblea annuale che approva il rendiconto e il preventivo gestionale, redige una relazione sull'attività e sull'andamento contabile dell'Associazione, che sarà letta in sede assembleare.

## **ART. 26 COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti tra gli Associati. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi deliberano quali arbitri rituali, si pronunciano con equità - previo tentativo di conciliazione - regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno.

Ai sensi del presente articolo, che ha valore compromissorio, gli Associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Garanti la soluzione delle controversie insorte su tutte le materie e sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti e in merito alle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione del Collegio e delle Parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine della pronuncia del lodo da parte del Collegio, le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Qualora nel corso del quadriennio si dovessero verificare dimissioni, ecc., il membro del Collegio dei Garanti venuto meno sarà sostituito dal candidato che nelle precedenti elezioni è risultato il primo non eletto e, in caso di mancata adesione da parte di quest'ultimo, dal secondo non eletto e così via. In mancanza, l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina di un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro del Collegio dei Garanti precedentemente eletto.

## **ART. 27 COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da sette (7) membri nominati fra personalità che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito ed è presieduto dal Responsabile Scientifico dell'Organismo, eletto autonomamente all'interno del Comitato.

Il Comitato resta in carica per quattro (4) anni, in ogni caso fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il membri del Comitato Scientifico svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il mero rimborso delle spese, con tetto massimo predeterminato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive su tutte le materie di competenza dell'Associazione. Propone al Consiglio Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla ricerca e sviluppo.

## **ART. 28 COMMISSIONE SOCI**

La Commissione Soci è composta da un numero di soci da tre (3) a sette (7), resta in carica quattro (4) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne nomina anche il coordinatore ed opera nel rispetto del regolamento della Commissione Soci che stabilisce:

- i requisiti e le modalità di ammissione
- le regole di permanenza in Associazione
- i motivi e le modalità di cessazione

Qualora si ritenesse necessario può essere integrata da personale esterno in rappresentanza degli stakeholder le cui condizioni sono dettate dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore della Commissione Soci partecipa alle Sedute del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente dell'Associazione, ogni qualvolta l'ordine del giorno preveda un argomento che ne richieda la presenza.

## **V. TITOLO - REGOLAMENTO INTERNO**

### **ART. 29 PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO**

A cura del Consiglio Direttivo verrà redatto un Regolamento Interno che disciplina le attività dell'Associazione, i rapporti fra l'Associazione e gli Associati, le qualifiche di chi è preposto alle cariche sociali. Il Regolamento Interno è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di

almeno 2/3 dei propri componenti, ha valore interno all'Associazione e deve uniformarsi alle norme dello Statuto.

Il Regolamento Interno può essere modificato qualora diverse e nuove esigenze ne consiglino la modifica stessa. Le suddette modifiche avranno decorrenza immediata.

## **VI. TITOLO - SCIoglimento E NORMA DI RINVIO**

### **ART. 30 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati. In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per la definizione di ogni rapporto pendente.

Il patrimonio, depurato di ogni passività, sarà devoluto ad associazioni aventi scopo analogo al proprio o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti.

## **VII. TITOLO - MODIFICHE STATUTARIE**

Qualunque modifica al presente Statuto è deliberata dall'Assemblea Straordinaria, con votazione a maggioranza di 2/3 dei partecipanti l'assemblea stessa in proprio o per delega.

Nel caso in cui lo si ritenga necessario, o sia richiesto, l'atto di modifica dello statuto è registrato.

## **VIII. TITOLO - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

Firenze, 04/12/2017.